

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA E VENATORIA.

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento del riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria – successivamente indicata G.G.V.- addetta alla vigilanza ittica e alla vigilanza ittica – venatoria, di cui all'art.163, comma III lett. a) e b) del D. Lgs. 31/03/1998 n°112 ed ai sensi e per gli effetti dell'art.27 della L. 11/02/1992 n°157, dell'art. 28 della L.R. 10/04/1996 n°8, dell'art. 31 del T.U. delle Leggi sulla Pesca, approvato con R.D. 08/10/1931 n°1604, e dell'art. 22 della L. 14/07/1965 n°963.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della nomina a G.G.V.

Il soggetto per il quale viene chiesto il riconoscimento della nomina a G.G.V. deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza di uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
2. raggiungimento della maggiore età;
3. possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
4. assenza di condanne penali per delitto non colposo;
5. possesso del requisito della buona condotta, ai sensi dell'art. 138 del T.U.P.S.

Per l'esercizio della vigilanza venatoria è, inoltre, necessario conseguire l'attestato di idoneità rilasciato, previo superamento di apposito esame, dalla Regione Campania, ai sensi dell'art.27 comma 4 della L. 11/02/1992 n°157 e 28 comma 4 della L.R. 10/04/1996 n° 8, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 28 comma 13 della L. R. 10 aprile 1996 n° 8.

Nella valutazione del requisito della buona condotta, si terranno presenti i seguenti elementi:

- a) eventuali pendenze penali;
- b) condanne definitive per la commissione di contravvenzioni penali in violazione della normative regolanti l'attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell'ambiente anche se estinte a seguito di oblazione;
- c) sussistenza di violazioni di carattere amministrativo alla normativa regolante la caccia, la pesca e l'ambiente nei 5 anni precedenti;
- d) informazioni di polizia fornite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art.3

Modalità per l'attivazione del procedimento

L'istanza per il riconoscimento della nomina a G.G.V. può essere avanzata dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

Per la sola vigilanza ittica, l'istanza può essere avanzata anche dalle associazioni di pescatori o protezionistiche e da chiunque vi abbia interesse, a norma dell'art. 31 del R.D. 1604/1931 e dell'art. 22 della L. 963/1965.

La richiesta, compilata su carta intestata dell'associazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

I requisiti di cui ai numeri 1,2,3,4 dell'articolo precedente, unitamente alla mancata conoscenza di essere sottoposti a procedimento penale, possono essere certificati oppure attestati sotto la propria responsabilità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n°445.

E' possibile utilizzare gli appositi moduli di autocertificazione predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Napoli.

Il requisito della buona condotta è, invece, oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Napoli.

Art. 4

Vigilanza ittica nelle acque marittime

Il rilascio del provvedimento di riconoscimento della nomina a G.G.V. addetta alla vigilanza ittica nelle acque marittime è subordinato al previo parere favorevole del Capo del Compartimento Marittimo, ai sensi dell'art. 22 della L. 14/07/1965 n°963.

In assenza di parere favorevole del Capo del Compartimento Marittimo, il provvedimento di riconoscimento della nomina a guardia ittica menzionerà soltanto la vigilanza nelle acque interne.

Art.5

Decorrenza del termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da presentarsi al Protocollo Generale dell'Ente.

L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento e deve essere corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal regolamento per l'adozione del provvedimento finale.

Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'associazione richiedente, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. In tale circostanza il termine iniziale decorre dalla data di regolarizzazione dell'istanza o di presentazione della documentazione di completamento.

Art.6

Termine finale e sospensione per acquisizione di informazioni sul requisito della buona condotta

Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di riconoscimento della nomina a G.G.V., oppure di rigetto, nel termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio dello stesso.

Il termine finale del procedimento, per il primo rilascio del provvedimento, è sospeso durante il tempo necessario all'acquisizione delle informazioni di polizia, dal momento della richiesta delle stesse.

In caso di rinnovo, al termine dei 90 giorni il provvedimento viene comunque rinnovato, anche in assenza di ricezione delle informazioni di polizia, purché sussistano tutti gli altri requisiti indicati dall'art. 2 e sia completa la relativa documentazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il termine finale può essere prorogato per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il responsabile fornisce apposita comunicazione all'interessato, anche per il tramite dell'associazione, motivando le ragioni della proroga e il termine nuovo entro cui verrà adottato l'atto.

Art.7

Provvedimento di conclusione del procedimento

Il provvedimento di conclusione del procedimento assume la forma di determinazione del Dirigente della Direzione Agraria –Agricoltura -Forestazione - Caccia – Pesca, in aderenza al dettato dell'art.107 del D.Lgs 14/08/2000 n°267.

Art.8

Responsabile del Procedimento

Ufficio preposto agli accertamenti e valutazioni istruttorie del presente procedimento è la Direzione Agraria – Agricoltura -Forestazione - Caccia – Pesca, Ufficio Caccia e Pesca.

Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato periodicamente, per serie di procedimenti, ai responsabili delle associazioni o ai diretti interessati.

Il responsabile svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della L. 07/08/1990 n°241 e dalle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, ivi compresi i compiti attinenti all'applicazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Art.9

Partecipazione al procedimento e accesso agli atti.

Le modalità di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti sono delineate dalla L. 07/08/1990 n°241 e dal vigente Regolamento provinciale sull'Accesso agli atti.

Gli interessati possono presentare memorie scritte, documentazione aggiuntiva o rettificativa, addurre osservazioni e pareri, nel rispetto delle esigenze di celerità e snellezza del procedimento.

Art.10

Validità temporale e rinnovi del provvedimento

Il riconoscimento della nomina a G.G.V. ha durata annuale dalla data del rilascio.

Le nuove G.G.V. dovranno, prima di entrare in servizio, prestare giuramento dinanzi al Sindaco o al funzionario preposto del Comune di residenza, ai sensi dell'art.231 del D.Lgs 19/02/1998 n° 51.

Il riconoscimento della nomina a G.G.V. è rinnovabile anno per anno, previa presentazione di istanza di rinnovo corredata da certificazione, o dichiarazione sostitutiva, concernente il casellario giudiziale e i carichi pendenti.

L'istanza di rinnovo va presentata 90 giorni prima della scadenza.

Qualora la guardia volontaria si dimetta dall'associazione per la quale esercita la vigilanza, deve consegnare il provvedimento di riconoscimento all'Ufficio preposto al procedimento e astenersi dall'esercitare la vigilanza dal momento delle dimissioni.

Analoga disposizione si applica nel caso in cui venga espulsa dall'associazione ovvero nel caso in cui i responsabili di questa chiedano la revoca della sua nomina.

Il responsabile dell'Associazione è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto al procedimento le motivazioni dell'espulsione o della richiesta di revoca, da valutarsi per eventuale successiva istanza presentata da altra Associazione per la medesima guardia.

All'eventuale istanza presentata da diversa associazione per la guardia dimessasi, va allegata copia delle dimissioni.

Art.11

Controlli sull'operato delle G.G.V.

Le associazioni devono verificare che il comportamento delle guardie a loro assegnate sia improntato al rispetto della legge e alla massima correttezza, impedendo ogni eventuale tentativo di abusare del titolo oggetto del presente regolamento.

Le guardie possono esercitare la vigilanza soltanto nel territorio della Provincia di Napoli e, durante il servizio, devono essere munite di:

- 1) provvedimento di riconoscimento della nomina a G.G.V.;
- 2) tesserino personale rilasciato dall'associazione di appartenenza recante il logo e la sigla della stessa.

Le guardie possono indossare divise soltanto in seguito ad approvazione delle competenti autorità amministrative.

L'Amministrazione Provinciale di Napoli coordina l'attività delle G.G.V., fatte salve le attività di vigilanza e di controllo svolte dalle G.G.V. su iniziativa e disposizione delle Associazioni di appartenenza..

L'Amministrazione Provinciale di Napoli può avvalersi delle G.G.V. per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in collaborazione o affiancamento del Corpo di Polizia Provinciale.

Le Associazioni sono tenute ad inviare, in via collaborativa, all'Ufficio Caccia e Pesca:

1. Con cadenza semestrale, relazioni sull'attività svolta dai propri agenti;
2. Con cadenza trimestrale, gli ordini di servizio osservati dagli agenti nel trimestre precedente

Art.12

Sospensione e revoca del riconoscimento

La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento per un periodo massimo di 6 mesi.

La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti su citati comporta la revoca della qualifica di G.G.V.

Nella verifica della perdita del requisito di buona condotta, si valuta anche la condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, in relazioni a fatti documentati.

La revoca del provvedimento è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di istanza di rilascio o di rinnovo. In tal caso il dichiarante incorrerà anche nelle conseguenze penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Art.13

Poteri e compiti delle G.G.V.

Le G.G.V. possono compiere tutti gli accertamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Nello svolgimento della propria attività le Guardie volontarie sono tenute ad osservare scrupolosamente le modalità previste nel presente regolamento.

Le Guardie volontarie sono inoltre tenute a rispettare le seguenti disposizioni:

- a) prestare il proprio servizio con diligenza;
- b) rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo comunque il tesserino di riconoscimento;
- c) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge, compilando in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e ogni altro eventuale atto previsto.

E' fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria, ad eccezione e comunque esclusivamente a titolo di rimborso, da parte dell'associazione di appartenenza, delle spese sostenute dalle Guardie nell'ambito del servizio svolto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all'interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino concessionarie o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

Art. 14

Disposizioni finali

Nel rinnovare i provvedimenti su citati verrà espunta dal dispositivo la dizione "**Vigilanza Ambientale**" e conservato esclusivamente il riferimento alla Vigilanza Ittica e/o Venatoria.

Si richiamano, per tutto quanto non previsto, le disposizioni di legge vigenti in materia.